

## SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO 2026

*ENTRO LUNEDI' 6 LUGLIO (il 5 cade di domenica)*

---

### *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO*

#### 1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

*ENTRO MERCOLEDI' 15 LUGLIO*

---

### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

#### 2. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

*ENTRO GIOVEDI' 16 LUGLIO*

---

#### 3. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva e le collaborazioni amministrative gestionali sportive (D.lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

#### 4. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

#### 5. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 -

premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Si ricorda che con l'articolo 9 del D.L. 38/2026 viene reintrodotta la soglia di esonero di 300 euro sui premi sportivi erogati (vale il principio di cassa) dopo il 28/03/2026 ed entro il 31/12/2026 come già specificato in [Arsea Comunica n. 22 del 29/03/2026](#).

#### **6. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

#### **7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co o amministrativi gestionali. Si rammenta che i compensi di natura sportiva godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

#### **8. Versamento dei contributi ex ENPALS**

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

## *TRIBUTI e IMPOSTE*

### **9. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno.

### **10. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite**

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

## *MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE*

### **11. Ravvedimento operoso breve**

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 giugno 2026, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2,5%, e agli interessi legali, pari all'1,60% (Decreto del MEF del 10.12.2025), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

***ENTRO LUNEDI' 20 LUGLIO***

---

## *IMPOSTE*

### **12. Versamento saldo e primo acconto imposte Ires e Irap**

I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio con esercizio sociale concluso il 31/12/2025, a seguito della proroga introdotta dal DL 89 del 22/05/2026, entro oggi possono versare il saldo delle imposte relative al 2025 e il primo acconto, ove dovuto, relativo all'esercizio 2026 senza applicazione di maggiorazioni e sanzioni.

Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ossia entro il 20 agosto 2026 (il 19 cade nella proroga di Ferragosto), con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

*ENTRO VENERDI' 27 LUGLIO (il 25 cade di sabato)*

---

*ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE*

- 13. Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE** (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

- 14. Modello Intra 1 e 2: comunicazione TRIMESTRALE**

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti alle attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione trimestrale riguarda le operazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2025.

*ENTRO VENERDI' 31 LUGLIO*

---

*IMPOSTE*

- 15. Versamento saldo e primo acconto imposte Ires e Irap**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/01/2026 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2025/2025, e del primo acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2026/2027.

- 16. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/08/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

- 17. Versamento Iva su acquisti intracomunitari**

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente dovrà essere effettuato con codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello INTRA 12)

*DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

- 18. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + IRAP)**

Le associazioni con esercizio concluso al 30/09/2025 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

---

## 19. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.*

### 20. Invio Modello UNIEMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

### 21. Comunicazioni UNILAV per lavoro sportivo

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione Unilav per denunciare i contratti di lavoro sportivo di natura autonoma che hanno avuto decorrenza dal mese precedente. La comunicazione può essere effettuata tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ovvero tramite gli ordinari canali di invio della comunicazione.